



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 3 del 23 marzo 2018

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 19.marzo.2018.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Giovanni Albini (Sindaco)	X				
Gianfranco Scarpetta	X		Paolo Castellini	X	
Giacomo Villaretti	X		Stefano Del Pozzo	X	
Fernanda Bertella	X		Bruno Bignotti	X	
Fiorenzo Razzi	X		Michele Giambarda	X	
Marino Piacenza	X		Daniele Larcher	X	
Silvano Raggi	X		Marcello Festa	X	

Presenti all'inizio della seduta: n° 13.

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale signor Graziano Cappa.

<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Publicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal <u>27 APR. 2018</u> per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi <u>27 APR. 2018</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  	<p>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000</p> <p>Addi <u>27 APR. 2018</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  
<p>Copia conforme all'originale</p> <p><input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati</p> <p><input type="checkbox"/> per estratto</p> <p><input type="checkbox"/> senza allegati</p> <p>rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli</p> <p>Addi _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.</p> <p>Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Addi _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta in esame, dando lettura delle aliquote e delle detrazioni proposte;

DOPO esauriente discussione, alla quale partecipano i sigg.:

- cons. Bruno Bignotti, per chiedere se l'Amministrazione Comunale abbia attivato accertamenti nei casi di coniugi con residenze diverse, ottenendo risposta dal Sindaco, il quale spiega che, alla luce dei ricorsi presentati in altri Comuni della Provincia (Manerba del Garda), si è ritenuta l'opportunità di restare, per il momento, in posizione di attesa;
- cons. Michele Giambarda, il quale segnala l'opportunità di introdurre la tariffa agevolata dello 0,60% nel caso di immobili dati in comodato ad altri soggetti (ad esempio altri familiari quali zii e nipoti, come precisa il sig. cons. Bignotti);
- Sindaco, per osservare che fino ad oggi non era pervenuta alcuna sollecitazione nel senso indicato dal sig. cons. Giambarda, e per comunicare che l'Amministrazione è comunque favorevole ad agevolare per quanto possibile i contribuenti;

Con nove voti favorevoli, nessun contrario e quattro astenuti (sigg. cons. Michele Giambarda, Bruno Bignotti, Marcello Festa e Daniele Larcher), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto **“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.”**;

Con successiva votazione in forma palese per alzata di mano, dalla quale si rilevano nove voti favorevoli, nessun contrario e quattro astenuti (sigg. cons. Michele Giambarda, Bruno Bignotti, Marcello Festa e Daniele Larcher),

DELIBERA


- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(Graziano Cappà)





COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta del 23 marzo 2018

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012, che dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RICORDATO che con i commi da 639 a 731 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'IMU (Imposta Municipale propria, per la componente patrimoniale), della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili, per la componente riferita ai servizi) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 49 in data 31 luglio 2014, esecutiva, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 4 in data 30 marzo 2017, esecutiva;

RITENUTO necessario, anche in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione, fissare con il presente provvedimento le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale



all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2017, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2017, che si riepilogano di seguito:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano)	0,90%	
Terreni agricoli	Esenti	

PRECISATO che:

- l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24 marzo 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24.marzo.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui*

al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

ATTESO che l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- a) in data 29 novembre 2017 con il quale, con riferimento agli enti locali, è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
- b) in data 9 febbraio 2018 con il quale il termine sopra indicato è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

RITENUTO, sulla base del gettito IMU riferito all'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, di confermare le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2017;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio



delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia, a' sensi dell'art. 13, comma VI, del D.L. 06.dicembre.2011, n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.dicembre.2011, n°214;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per l'anno d'imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano)	0,90%	
Terreni agricoli	Esenti	


- 3) di precisare che l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.marzo.2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24.marzo.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei

terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- 4) di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06.dicembre.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 6) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Addì 16 marzo 2018

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Per la regolarità tecnica: **favorevole**
Addì 16 marzo 2018

Il responsabile del Servizio
(Giovanni Albini)



Parere di regolarità contabile: **favorevole**
Addì 16 marzo 2018

Il responsabile
del Servizio Economico Finanziario
(Giovanni Albini)

